



COMUNE DI NUVOLERA

Provincia di Brescia

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 23/12/2022

OGGETTO: CONFERMA PER L'ANNO 2023 DELL'ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (IRPEF) AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 28 SETTEMBRE 1998, N. 360. ESAME ED APPROVAZIONE.

L'anno 2022 il giorno ventitre del mese di Dicembre alle ore 19:00 nella sala consiliare, a seguito di convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria, seduta pubblica, di prima convocazione.

Sono presenti alla trattazione dell'argomento i Signori:

X	AGNELLI ANDREA	Sindaco
X	AGNELLI DIEGO	Consigliere
X	DIONI STEFANO	Consigliere
X	ROSSINI BEATRICE	Consigliere
X	FRANZONI ALBINO	Consigliere
X	BENUZZI CIPRIANO	Consigliere
X	ALBINI DIEGO	Consigliere
	MANESSI CRISTIANA	Consigliere
	BIANCO SPERONI NICOLA	Consigliere
	MAIFRENI ELVIRA	Consigliere
	MARANGONI SIMONE	Consigliere
X	PERUGINI ROMOLO	Consigliere
X	BICELLI ALBA ROSA	Consigliere

Totale presenti: 9

Totale assenti: 4

Assiste all'adunanza Il Segretario Comunale Dott.ssa Antonella Patrizia Nostro.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Sindaco Dott. Andrea Agnelli, assume la presidenza ed espone l'oggetto iscritto all'ordine del giorno e su quest'ultimo il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

Oggetto: CONFERMA PER L'ANNO 2023 DELL'ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (IRPEF) AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 28 SETTEMBRE 1998, N. 360. ESAME ED APPROVAZIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA l'illustrazione del provvedimento da parte del Sindaco Dottor Andrea Agnelli e uditi gli interventi così come si sono susseguiti e che saranno riportati nella trascrizione della fonoregistrazione della seduta consiliare, che sarà allegata quale parte integrante e sostanziale alla deliberazione di approvazione della lettura verbali seduta precedente, afferente alla seduta odierna;

VISTO il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante la facoltà di istituzione di una addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF);

VISTO l'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, laddove si dispone che i Comuni possano disciplinare con regolamento le proprie entrate, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

RILEVATO CHE:

- il 16° comma dell'art. 53 della legge n. 388/2000 dispone che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- il 1° comma dell'art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 dispone, ordinariamente, che il bilancio di previsione debba essere deliberato dagli enti locali entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

PRESO ATTO CHE, ai sensi dell'art. 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri costituzionali di progressività che informano il sistema stesso:

- ✓ il Comune può stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni stabiliti dalla legge statale ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, rispettando il principio della progressività;
- ✓ la soglia di esenzione dell'addizionale comunale all'IRPEF che il Comune può stabilire ai sensi dell'art. 1, comma 3-bis, del D.lgs. n. 360/1998 deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'IRPEF non è dovuta; superata la soglia di esenzione, l'addizionale si applica al reddito complessivo.

CONSIDERATO CHE, a norma dell'art. 1, comma 3, del D.lgs. n. 360/1998, l'aliquota massima dell'addizionale comunale all'IRPEF è lo 0,80%;

VISTA la deliberazione consiliare n. 17 del 16.06.2011, esecutiva ai sensi di legge con la quale venne istituita l'addizionale comunale all'IRPFE ed approvato il relativo Regolamento di applicazione;

RILEVATO CHE con:

- deliberazione consiliare n. 17 del 16 giugno 2011 venne fissata l'aliquota unica per il 2011 dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,20% senza alcuna soglia di esenzione;
- deliberazione consiliare n. 08 del 28 giugno 2012 venne fissata l'aliquota unica per il 2012 dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,50%;
- deliberazione consiliare n. 18 del 09 settembre 2013 venne confermata l'aliquota unica per il 2013 dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,50%;
- deliberazione consiliare n. 32 del 31 luglio 2014 con la quale venne stabilita la soglia di esenzione per redditi fino ad euro 10.000,00 ed incrementata l'aliquota ordinaria unica dell'addizionale comunale all'IRPEF dallo 0,50% allo 0,80% per l'anno 2014;
- deliberazione consiliare n. 22 del 20 luglio 2015 venne confermata l'aliquota unica, e la soglia di esenzione fino ad euro 10.000,00, dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,80% per l'anno 2015;
- deliberazione consiliare n. 59 del 23 dicembre 2015 venne confermata l'aliquota unica, e la soglia di esenzione fino ad euro 10.000,00, dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,80% per l'anno 2016;
- deliberazione consiliare n. 11 del 31 gennaio 2017 venne ridotta l'aliquota unica, dell'addizionale comunale all'IRPEF dallo 0,80% allo 0,75% per l'anno 2017, confermando invece la soglia di esenzione fino ad euro 10.000,00;
- deliberazione consiliare n. 54 del 20 dicembre 2017 venne confermata l'aliquota unica nella misura dello 0,75%, e la soglia di esenzione fino ad euro 10.000,00, dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2018;
- deliberazione consiliare n. 9 dell'11 febbraio 2019 venne confermata l'aliquota unica nella misura dello 0,75%, e la soglia di esenzione fino ad euro 10.000,00, dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2019;
- deliberazione consiliare n. 7 dell'8 gennaio 2020 venne confermata l'aliquota unica nella misura dello 0,80%, e la soglia di esenzione fino ad euro 10.000,00, dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2020;
- deliberazione consiliare n. 12 del 21 aprile 2021 venne confermata l'aliquota unica nella misura dello 0,80%, e la soglia di esenzione fino ad euro 10.000,00, dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2021;
- deliberazione consiliare n. 14 del 6 aprile 2022 venne confermata l'aliquota unica nella misura dello 0,80%, e la soglia di esenzione fino ad euro 10.000,00, dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2022.

TENUTO CONTO CHE, pur nella consapevolezza della persistente difficile fase economica che stanno vivendo le famiglie italiane al fine di garantire sia l'equilibrio di bilancio che il finanziamento dell'erogazione dei servizi fondamentali ai cittadini, si ritiene di confermare, per l'anno 2023, sia **l'aliquota unica dello 0,80%** dell'addizionale Comunale all'IRPEF, che la **soglia di esenzione dall'imposizione per i redditi pari od inferiori a € 10.000,00**, di cui al D.lgs. n. 360/1998;

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'art. 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, la delibera consiliare di modifica dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico del Ministero dell'economia e delle finanze, a condizione che la pubblicazione sul sito avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera stessa afferisce;

VISTI:

- ✓ lo statuto comunale;
- ✓ il regolamento di contabilità;
- ✓ il regolamento generale sulle entrate comunali.
- ✓ il D.lgs. n. 267/2000.

VISTO altresì il regolamento attuativo dell'addizionale comunale all'IRPEF;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal responsabile della direzione dell'ufficio unico intercomunale – Mazzano, Nuvolera e Nuvolento – servizi tributari, rag. Claudio Ferrari, ai sensi dell'art. 49 – I comma – del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile reso dal responsabile della direzione dell'ufficio unico intercomunale – Mazzano, Nuvolera e Nuvolento servizi economico-finanziari, rag. Claudio Ferrari, ai sensi dell'art. 49 – I comma – del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

CON VOTI favorevoli n.9, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi in forma palese, per alzata di mano, da n. 9 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

- 1) *DI CONFERMARE* per l'anno d'imposta 2023, l'aliquota unica di compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.), di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 nella misura dello **0,80%**.
- 2) *DI CONFERMARE* per l'anno 2023 il limite di esenzione dall'imposizione per i redditi pari od inferiori ad Euro 10.000,00, introdotto nell'esercizio 2014 con proprio atto n. 32 del 31.07.2014 ai sensi del D.Lgs. 360/1998.
- 3) *DI DARE ATTO CHE*, ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 e del 16° comma dell'art. 53 della legge n. 388/2000, **l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF** di cui al punto 1), pari allo **0,80%**, entra in vigore dal 1° gennaio 2023.
- 4) *DI DARE ATTO CHE* il Responsabile dell'Ufficio Unico intercomunale Mazzano, Nuvolera e Nuvolento – Servizi Tributari, rag. Claudio Ferrari, è responsabile del procedimento e che lo stesso ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e s.m.i.
- 5) *DI PUBBLICARE* la presente deliberazione ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto - sezione di primo livello "Provvedimenti", sotto - sezione di secondo livello "Provvedimenti organi indirizzo - politico".
- 6) *DI DARE ATTO*, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo pretorio o, in alternativa, entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. n. 1199/71.

INOLTRE, stante l'urgenza di provvedere all'applicazione del suddetto tributo ed al fine di fornire con sollecitudine i necessari riferimenti in ordine all'aliquota da applicarsi e soglie di esenzione, per l'annualità fiscale di riferimento,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267;

CON VOTI favorevoli n.9, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi in forma palese, per alzata di mano, da n. 9 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. *DI DICHIARARE* la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Dott. Andrea Agnelli

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Antonella Patrizia Nostro